



**Tutela penale degli animali in allevamento,
durante il trasporto e la macellazione:
obblighi e responsabilita' per gli operatori di settore coinvolti**

A cura dell' Avv Carla Campanaro (Ufficio Legale Lav)

DOCUMENTI

INformazione

2009

INDICE

INTRODUZIONE

- 1. APPLICABILITA' DELLA LEGGE 189 DEL 2004 IN ALLEVAMENTO, DURANTE IL TRASPORTO E LA MACELLAZIONE**
 - 1.1 Caso in cui la norma speciale sanziona alcuni comportamenti vietati salvo che il fatto non costituisca reato**
 - 1.2 Caso in cui la condotta non è prevista ne disciplinata dalla legge speciale**
 - 1.3 Alcuni precedenti giurisprudenziali in merito**
- 2. LEGGE 189 DEL 2004 ASPETTI SOSTANZIALI : ART 544 TER C.P. REATO DI MALTRATTAMENTO**
- 3. LEGGE 189 DEL 2004 ASPETTI SOSTANZIALI : ART 727 C.P. II COMMA**
- 4. LEGGE 189 DEL 2004, ASPETTI PROCEDURALI**
- 5. RESPONSABILITA' E DOVERI DEI MEDICI VETERINARI**

INTRODUZIONE

In materia di allevamento, trasporto e macellazione di animali le normative specifiche di riferimento possono essere racchiuse da un punto di vista sistematico in tre atti principali, ovvero il D. lgs 146 del 2001 (Attuazione della Direttiva 98/58/CE) in materia di allevamento di animali, il Regolamento CE n1/05 in materia di trasporto di animali vivi, ed il D. lgs n333/98 (attuazione della direttiva 93/119/CE) in materia di macellazione.

Assai interessante, per le molteplici conseguenze che ne derivano in campo di obblighi e responsabilità degli operatori di settore coinvolti, è dunque l'analisi della concreta applicabilità della normativa penale a tutela degli animali, legge 189 del 2004, in tali ambiti, ovvero la possibilità di contestare il reato di maltrattamento ex art 544 ter c.p. anche per animali la cui destinazione finale è comunque, in ultima analisi la morte per scopi commerciali.

1. APPLICABILITA' DELLA LEGGE 189 DEL 2004 IN ALLEVAMENTO, DURANTE IL TRASPORTO E LA MACELLAZIONE

E' fatto notorio che il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa è disciplinato dall'art 9 legge 689 dell'81 che enuncia il principio di specialità ed al primo comma statuisce che *quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale.*

Ciò detto in termini generali, occorre adattare tale principio ai casi in cui *in primis* è prevista la clausola di sussidiarietà espressa prevista nelle ipotesi di sanzione amministrativa (Es. Art. 7 d.lgs 146 del 2001), oltre che ai casi in cui in ambito coperto da legge speciale è attuata una condotta non prevista ne scriminata (e quindi neanche espressamente vietata) dalla legge speciale.

1.1 Caso in cui la norma speciale sanziona alcuni comportamenti vietati 'salvo che il fatto non costituisca reato'

Secondo la gran parte della giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, il concorso di reati non si risolve soltanto con il principio di specialità, bensì criteri regolatori del concorso apparente di norme, complementari rispetto a quello di specialità, e fondati su un apprezzamento di valore del fatto concreto, nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, sono anche quello della **sussidiarietà** e quello della consunzione.

In particolare, per la nostra trattazione rileva il **principio della sussidiarietà**, che in via espressa si desume dalla esistenza delle clausole di riserva 'salvo che il fatto non costituisca reato', denominate appunto anche clausole di sussidiarietà espressa, perché di fatto individuano, in modo esplicito, in caso di concorso tra due norme penali o tra una norma penale ed una amministrativa la norma prevalente.

Al principio di sussidiarietà è estraneo il rapporto di genere a specie e ricorre quando due norme tutelano due gradi diversi di offesa del medesimo bene.

In base a questo principio la legge primaria deroga la sussidiaria e si ha un rapporto di complementarietà per cui la sussidiaria si applica solo quando la primaria non è applicabile, a tutela del medesimo bene giuridico in relazione a stadi diversi di aggressione. La necessità di applicare una sola norma si ha in base ad un accertamento concreto sul fatto da parte degli organi accertatori per cui è evidente che il disvalore risulta alla fine coperto da una sola norma.

Detto principio opera ad esempio tra fattispecie di pericolo e di lesione, e tra fattispecie di lesione e di maggiore lesione, proprio come per i casi di cui trattasi, per cui quando una medesima situazione di fatto presenta in apparenza tutti gli elementi costitutivi di più fattispecie incriminatrici, si applica quella il cui interesse si presenta più importante ed in caso di gerarchia dei beni tutelati, si applica la norma che sancisce il trattamento più grave. Una rilevante pronuncia della Cassazione penale a Sezioni Unite (Cass.Pen. Sez.Un. 27 aprile 2007 n 16568), conferma la rilevanza di tale principio applicandolo al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, rispetto al delitto di truffa aggravata, ed ancora Cass. Pen., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7629) stabilisce che tra il delitto di incendio (423) e quello di crollo (434) deve riconoscersi esistente il cosiddetto rapporto di "sussidiarietà", ispirato al principio del ne bis in idem sostanziale secondo il quale (anche fuori dei casi di vera e propria specialità) nessuno può essere punito più volte per lo stesso fatto (ovvero, più precisamente, per la medesima offesa ai beni tutelati dalla legge). Pertanto, se il reato di crollo di costruzione previsto dal secondo comma dell'art. 434 c.p. sia commesso cagionando l'incendio della costruzione dovrà trovare applicazione solo la norma che incrimina il crollo doloso (aggravato ex comma 2), in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: la pubblica incolumità), in quanto l'offesa maggiore assorbe quella minore.



Nel caso oggetto della nostra trattazione sia in tema di allevamenti, che in tema di trasporti ed anche di macellazione, la sanzione amministrativa per la violazione della disciplina speciale in tema di benessere animale prevede sempre e comunque la locuzione *'salvo che il fatto non costituisca reato'* con le relative conseguenze poc'anzi accennate.

Infatti ad esempio in materia di trasporto di animali verso il macello si rinvencono già le prime sentenze (di seguito citate) che confermano l'applicabilità del reato di cui all'art 544 ter c.p. a condotte concretanti strazio e sevizie sugli animali coinvolti.

Un esempio concreto in ambito di violazione delle norme sul trasporto e principio di sussidiarietà citato è dato dal Tribunale penale di Lodi che con sentenza n 241 del 9 marzo 2009 ha condannato per maltrattamento ex art 110 e 544 ter c.p. anche in relazione all'art 12 d.lvo 333/98 e d.lvo 532/92 un medico veterinario asl, alcuni trasportatori ed il titolare del macello perché *in concorso tra loro con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante, addetti alla ricezione di bestiame e veterinario ufficiale della asl in servizio presso il predetto macello, per crudeltà e senza necessità, anziché procedere come imposto dalle normative sopracitate all'immediato abbattimento e macellazione dei capi bovini incapaci di deambulare (stanti le loro condizioni di salute compromesse) o comunque di effettuare direttamente a bordo degli automezzi lo stordimento degli animali, li sottoponevano ad inutili sevizie e vessazioni quali il trasferimento nelle varie zone del macello dei bovini da abbattere mediante il sollevamento sulle forche di carrelli elevatori o il trascinamento degli animali legati al predetto carrello da un cavo metallico applicato alla zampa, il tutto a dispetto delle loro personali qualifiche ;*

analogamente il Tribunale penale di Bolzano il 3 dicembre 2008 ha condannato ad 8 mesi in patteggiamento ai danni di trasportatore olandese ai sensi e per gli effetti degli art.li 81 e 544 bis c.p. per aver nel luglio 2005' *con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità trasportando alla guida del suo autotreno dall'olanda attraverso il Brennero 305 maialini alla posta (Pg) e 70 maialini a Salerno sistemandoli con eccessiva densità su due piani del rimorchio pur avendone a disposizione quattro esponendoli a temperature elevate lasciandoli privi di acqua per l'abbeveraggio e mai fermandosi, cagionando così la morte di 67 maialini e la lesione dei sopravvissuti che presentavano numerose ecchimosi, tremavano vomitavano ed erano in parte sepolti sotto quelli morti'.*

Si legge quindi nelle motivazioni del giudice come *'i fatti per cui si procede hanno senza dubbio dei connotati di particolare crudeltà, mentre le condizioni 'in aberrante stato di abbandono e trascuratezza' in cui gli animali sono stati trovati 'sono emerse in maniera inequivocabile dal materiale fotografico acquisito per cui il trasporto è stato condotto certamente in spregio alla normativa vigente, come dimostrato dalla contravvenzione comunque elevata dalla polizia stradale ma anche in spregio al più elementare dei sentimenti di pietà e rispetto verso gli esseri viventi'.* Interessante

notare come il giudice significativamente si riferisca allo *'spregio al più elementare dei sentimenti di pietà e rispetto verso gli esseri viventi'* ovvero alla commissione di uno dei delitti previsti dal capo IX bis c.p. *'dei delitti contro il sentimento per gli animali'* che ha portato all'integrazione della fattispecie di cui all'art 544 bis c.p.

Ancora una volta, in base al meccanismo del combinato disposto tra gli art.li 40 comma II c.p. e reato di parte speciale di cui all'art 544 bis c.p. che punisce *'Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi'* è accertata la responsabilità penale di colui che non ha adottato le dovute cautele per assicurare la tutela degli animali di cui si trova ad avere la custodia, in questo caso causandone la morte, al di là di eventuali condotte attive in tal senso (come ad esempio percosse) .

1.2 Caso in cui la condotta non è prevista ne disciplinata dalla legge speciale

Come vedremo meglio in seguito la Legge 189/2004 ha rinnovellato la normativa relativa alla tutela penale degli animali introducendo nel sistema giuridico italiano i due reati di **"maltrattamento degli animali"** (articolo 544 ter. Codice penale) e di **"detenzione incompatibile con la natura dell'animale e produttiva di gravi sofferenze"** (articolo 727 Codice penale). La norma penale deve quindi essere applicata sempre in ricorrenza di un reato rispondente alle due fattispecie sopra riportate, pur rimanendo non immediatamente applicabile di fronte a violazioni disciplinate dalla legge speciale in materia, *'salvo che il fatto non costituisca reato'*

L'Art 3 della legge 189 del 2004 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) inserisce nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale l' art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Stando all'articolo citato Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Analizziamo dunque la portata applicativa di questa norma.

Secondo i principi generali di diritto penale inerenti l'art 51 c.p. (esercizio di un diritto) e secondo l' interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza in materia di applicazione della 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali, non può assolutamente ritenersi che tali reati non si applichino mai ed in alcun caso a tali settori, e non può ritenersi quindi che sussista una vera e propria zona franca per quanto riguarda gli ambiti disciplinati dalle leggi speciali in materia di animali.



E' ovvio che l'attività venatoria nel rispetto delle regole, la macellazione ed i trasporti non sono aboliti dalla nuova norma del codice penale e dunque tale nuova formulazione fa salve proprio le leggi speciali in materia di animali e le pratiche che esse consentono.

Ma se entro tali contesti, come appunto in allevamento, nel trasporto di animali o durante la macellazione, un soggetto maltrattato o incrudelisce, per crudeltà o senza necessità, sugli animali trasportati, esulando dunque dal contesto e da ciò che è consentito esplicitamente dalla disciplina specifica si riespande la disciplina del codice penale.

Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica oltre che verso la tutela del conclamato sentimento di pietà della collettività nei loro confronti.

A sostegno di ciò ex multis la **Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 con Sentenza n. 46784**: ha stabilito in ambito venatorio che *'non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 cod. pen. e dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite.*

Prosegue la sentenza,

La legge sulla caccia quindi, legge speciale (nel nostro caso legge su allevamenti, trasporti o macelli), consente l'uccisione a scopo venatorio degli animali indicati e consente l'uso di richiami vivi ma vieta in linea generale che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca -con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Pertanto, L. n.157/92, non esaurisce la tutela completa della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Sicché, risulta pacifico che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate

L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale. Nella specie non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo da una fune, strattonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso.

Infine, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale -per le concrete modalità della sua attuazione- a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia (v. conti Cass. sez. III pen., 95/203300 e sez. V pen., 90/183403). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

La normativa su allevamenti, trasporti e macellazioni si ispira sempre più a principi a tutela del benessere animale in ossequio al dettato comunitario, assai restrittivo in proposito. In base ai principi fin'ora esposti risulta evidente che le violazioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto siano sanzionate in via amministrativa, in base alla normativa speciale, sempre che i fatti in contestazione non costituiscano "reato", sia per la gravità della lesione (caso 1) sia per aver attuato condotte non prescritte dalla norma speciale (caso 2) nel qual caso si prefigura l'applicazione delle norme del codice penale". Il riferimento è da intendersi all'art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) e all'art. 727 c.p. (Abbandono di animali) così come novellato dalla legge 189/2004.

1.3. Alcuni precedenti giurisprudenziali in merito

- **Il Tribunale penale di Torino in composizione collegiale il 25 ottobre 2006** ha condannato, su denuncia della Lav poi costituitasi parte civile con l'avv Valentina Stefutti del foro di Roma, un allevatore ad otto mesi di reclusione più 1600 euro di multa in relazione al reato di maltrattamento di animali (art 544 ter c.p.) oltre al pagamento in favore della LAV di 10.000 euro a titolo di risarcimento.

Nell'allevamento incriminato gli animali (bovini, equini e suini) erano mantenuti parte all'esterno in cortile senza alcun riparo e parte rinchiusi in un locale adibito a stalla completamente al buio anche di giorno, dove gli animali erano pigiati gli uni contro gli altri, tutti legati ad una catena corta che impedivano qualunque tipo di movimento.



A seguito della denuncia Lav è nato un processo ed il fatto interessante è che, come testimoni, erano presenti anche i veterinari ufficiali dell'asl responsabile territorialmente che operavano da alcuni anni in quell'allevamento senza aver mai trovato alcunché di negativo, mentre la tesi dell'accusa, sostenuta anche da un medico veterinario che basava il giudizio di maltrattamento sul mancato rispetto delle cinque libertà, è stata accettata dalla giuria che aveva altresì ascoltato la tesi dei veterinari ufficiali che anche in sede dibattimentale giudiziaria avevano sostenuto l'assenza di problemi di malessere, a conferma del fatto che la constatazione del reato di maltrattamento deve essere suffragata da argomenti obiettivi sostenibili anche scientificamente, e non si tratta di una questione opinabile.

➤ **Il Tribunale penale di Treviso, il 27 aprile 2009**

condanna su denuncia Lav poi costituitasi parte civile con l'avv Lorenza Secoli del foro di Treviso per maltrattamento ex art 544 ter c.p. ed uccisione di animale art 544 bis c.p. con il vincolo della continuazione a 6 mesi di reclusione un allevatore di Conegliano reo di aver abbandonato a se stessi i 10.000 conigli del suo allevamento, causando la morte per inedia di circa 4mila conigli molti dei quali trovati putrefatti, assieme a conigli ancora vivi, agonizzanti. Il titolare dell'allevamento ha completamente omesso di curare i propri animali causandone una terribile e lenta agonia. Si legge nel capo d'imputazione come l'allevatore imputato è stato condannato per avere *omesso di dare da mangiare nonché di pulire le gabbie dalle deiezioni così che circa 4000 mila conigli morivano per denutrizione mentre i restanti conigli vivi erano tenuti in gabbie (assieme ai conigli morti putrefatti e mummificati) ed in tale maniera ne cagionava la morte senza necessità nonché ne sottoponeva gli altri a condizioni insopportabili con le proprie caratteristiche etologiche.*

✓ **Tribunale penale di Lodi 9 marzo 2009**

Sentenza di patteggiamento con condanna, su denuncia Lav assistita dall'avv Roberto Rota del foro di Lodi, per maltrattamento di un medico veterinario Asl, alcuni trasportatori ed il titolare del macello per la violazione dell'art 544 ter c.p. in quanto anziché procedere come imposto dalla normativa di settore all'immediato abbattimento e macellazione degli animali a terra, *tali soggetti a dispetto delle proprie qualifiche professionali li sottoponevano ad inutili vessazioni e sevizie quali il trasferimento mediante forche dei carrelli elevatori o il trascinamento degli animali legati al predetto carrello da filo metallico applicato alla zampa.*

Su denuncia Lav infatti veniva rilevata la presenza di numerose mucche a terra nel cortile del macello lasciati agonizzanti, alcuni bovini venivano afferrati da un elevatore a forca e condotto nel macello, mentre altri animali ancora coscienti venivano lasciati nel piazzale in agonia. Tutti questi bovini, che non mostravano alcun tentativo di difesa dai mezzi che passavano vicino ad essi, alcuni giacevano sul fianco sinistro con le zampe anteriori e posteriori completamente allungate e il capo a terra, mentre un'altra aveva le zampe posteriori divaricate, sintomo evidente di una lacerazione del muscolo otturale che non le permetteva di stare in piedi e di camminare autonomamente. Quest'ultima bovina verteva in stato di forte sofferenza evidenziata dalla respirazione notevolmente accelerata, sintomo di forti dolori. Lo scarico di questi animali (che non dovevano arrivare in tali condizioni al macello) avveniva mediante trascinarsi con corde attaccate alle zampe, con forche pungoli elettrici e carrelli elevatori.

✓ **Tribunale penale di Lodi 27 marzo 2009**

Un trasportatore Torinese veniva sorpreso a trascinare un animale inerme dal proprio camion al piazzale del macello Inalca di Lodi, seviziandolo in svariati modi, e così veniva denunciato dalla Lav ed imputato successivamente dalla Procura di Lodi per la violazione degli art 727 c.p. e 544 ter c.p. poiché stando al capo d'imputazione "sottoponeva a sevizie e crudeltà, seppur non ne ricorresse la necessità un bovino adulto di razza frisona, matricola nr IT001900016326, proveniente dall'azienda agricola, destinato alla macellazione presso l'Inalca di Ospedaletto Lodigiano consistite nell' sollecitare l'animale a scendere dall'apposito rimorchio vivo dapprima con un puntale di ferro, conficcandoglielo nelle carni, per poi agganciarlo con un verricello con una corda legata al muso ed in ultimo con il medesimo meccanismo dopo averlo agganciato con le zampe posteriori legate ad una corda, veniva trascinato fuori dal mezzo sino a procurargli delle lesioni gravissime, per poi abbandonarlo nella corsia di accesso al laboratorio macelleria dell'azienda riverso in una pozza di sangue e nei propri escrementi e stante le gravissime condizioni veniva necessariamente abbattuto dal medico veterinario della Asl di Lodi". Importante rilevare come il gip abbia rigettato la richiesta di patteggiamento da parte di un trasportatore ordinando al Pm, ordinando l'aggravio dell'imputazione con l'art 544 ter ult comma perché era stato necessario sopprimere l'animale a causa delle sevizie (poi non più destinato alla macellazione), inoltre il Gip ha chiesto la contestazione del reato di abbandono (art 727 c.p.) per aver lasciato la mucca agonizzante nel piazzale nonché una pena proporzionata alla gravità dei fatti, viste la gravità delle lesioni, i futili motivi e la qualifica professionale dell'imputato (trasportatore).



✓ **Tribunale penale di Bolzano 3 dicembre 2008**

Su denuncia Lav assistita dall'Avv Emanuela Pasetto del foro di Verona condanna in patteggiamento di un trasportatore di maiali a 8 mesi di reclusione per la violazione degli art.li 544 bis e ter c.p. con il vincolo della continuazione per aver nel luglio 2005' *con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità trasportando alla guida del suo autotreno dall'olanda attraverso il Brennero 305 maialini alla posta (Pg) e 70 maialini a Salerno sistemandoli con eccessiva densità su due piani del rimorchio pur avendone a disposizione quattro esponendoli a temperature elevate lasciandoli privi di acqua per l'abbeveraggio e mai fermandosi, cagionando così la morte di 67 maialini e la lesione dei sopravvissuti che presentavano numerose ecchimosi, tremavano vomitavano ed erano in parte sepolti sotto quelli morti'*

✓ **Tribunale penale di Pavia**

Su denuncia Lav in collaborazione con gli Animals Angels assistiti dall'avv Barbara Signoretto e dalla d.ssa Annalisa Gasparre , decreto penale di condanna n 615/07 per violazione dell'art 544 ter c.p. in concorso con soggetti rimasti ignoti perché in qualità di dipendente di una ditta di macellazione come addetto al trasporto *maltrattava un bovino arrivato al macello con fratture della zampa posteriore sottoponendolo a sevizie scaricandolo dal mezzo di trasporto per condurlo alla macellazione mediante trascinamento per la coda e per mezzo di catene fissate alle zampe*

2 LEGGE 189 DEL 2004 E REATO DI MALTRATTAMENTO, ANALISI ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE

Con la legge 189 del 2004 nel secondo libro del codice penale subito prima dei ' *Delitti contro la famiglia*' è inserito il capo IX bis '*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*' che introduce quattro nuove fattispecie penalmente rilevanti. L'intervento nasce estrapolando diverse previsioni incriminatrici presenti nel precedente art. 727 c.p., già modificato nel 1993, elevandole al rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei termini di prescrizione, mentre l'art. 727 c.p. resta a disciplinare la fattispecie di abbandono degli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come illecito contravvenzionale. E' inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali reati, anche in caso di patteggiamento, e dunque anche il sequestro preventivo degli stessi ai sensi dell'art 321 c.p.p. Il co. come vedremo meglio in seguito.

La legge 189 del 2004 parte da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che **l'animale è un essere vivente capace di soffrire sia fisicamente che psicofisicamente e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica** (conf Cass. sez. III pen, 25/VI/'99, n. 8890 ; 191V/'98, n. 5868 e 201V/'97, n. 4703). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784).

A nulla rileva che l'animale sia coinvolto in pratiche economicamente rilevanti, come l'allevamento o la macellazione, in quanto se attuate condotte illecite perché non permesse dalla disciplina di settore non sono scriminate condotte penalmente rilevanti che causano, nel nostro caso, gravi e perpetue sofferenze immotivate a centinaia di animali (ad esempio il trasporto di mucche a terra);

L'articolo 544ter c.p. rubricato ' Maltrattamento di animali' stabilisce letteralmente che *'Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati modi un qualunque animale, con condotta attiva o omissiva, per cui per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione materiale ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendolo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste, come ad esempio trasportare un carico in elevato stato di sovraffollamento di maiali (Tribunale penale di Bolzano 3.12.08) oppure lasciare morire i propri animali in allevamento (Tribunale penale Treviso 27 aprile 2009) in base al combinato disposto dell'art 40 c.p. e 544 ter c.p.

Trattasi di una norma penale mista, contenendo diverse previsioni, consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, in questi ultimi casi importante notare come si prescinde dai requisiti di illiceità speciale, necessari invece per le prime due condotte.



Importante sottolineare come per il perfezionarsi del reato sia sufficiente un'unica condotta, a differenza dei maltrattamenti in famiglia in cui sono richieste più condotte reiterate¹, in particolare nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva tale aspetto sarà rilevante.

La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla falsariga del reato di cui all'art 582 c.p. 'lesione personale', dunque è importante analizzare la portata del termine lesione per capire la portata applicativa della norma. E'ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale. Nella sentenza del Tribunale penale di Torino in composizione collegiale del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente fisiche (comunque presenti negli animali sequestrati e poi confiscati) bastando la mera sofferenza dell'animale causata anche da una condotta omissiva di abbandono ed incuria degli animali di cui si è responsabili e 'garanti', in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore (Cass Pen 3/12/2003 n 46291).

In merito alla sentenza del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2006 vale la pena precisare ricordare che , secondo le prospettazioni accusatorie, l'allevatore era infatti accusato di aver sottoposto **tramite condotta omissiva, con crudeltà o comunque senza necessità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso**, un cane, due scrofe, due asini, due galli, otto galline, ventisei conigli, sette bovini, otto cavalli, due scrofe, tre oche e due capre **a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, costringendoli in ambienti angusti, privi di illuminazione naturale e di riparo, proprio come nel caso descritto.**

Il Tribunale di Torino in composizione collegiale ha confermato che la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 544-ter c.p., come del resto ha avuto modo di chiarire, anche di recente, la Suprema Corte, è quella di sanzionare, sotto il profilo oggettivo, diverse condotte tipiche tra cui quella di sottoporre gli animali a trattamenti e a comportamenti atti a danneggiarne la salute psicofisica.

A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso *"non è necessaria la lesione fisica dell'animale essendo sufficiente una*

¹ Aldo Natalini Diritto e Giustizia, estratto su legge 189 del 2004,
Stop ai maltrattamenti di animale

sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” cfr. ex multis, Cass. pen. 3 dicembre 2003 n.46291).

Dunque la nuova legislazione sul maltrattamento non prevede la necessità di una lesione all'integrità fisica, essendo sufficiente una lesione di tipo ambientale e comportamentale derivante da condotta attiva o omissiva. A conferma di tale assunto anche la Cassazione Penale sezione III n 25229/05 che ha rinvenuto il concorso formale dei reati di cui agli articoli 544ter c.p. e 727 comma II c.p. per la condotta omissiva del gestore di un canile che deteneva i propri cani in stato di denutrizione in celle fatiscente buie ed anguste, nonché il Tribunale di Montebelluna che ha emesso decreto penale di condanna (DPC 14.6.2006) per maltrattamento di animali dovuta alla condotta omissiva nei confronti di due husky privati di acqua cibo luce e cure, ed il Tribunale di Monza il 23.11.2006 che ha condannato ex art. 544 ter c.p. un cacciatore colpevole di aver tenuto in assoluto degrado il suo cane da caccia.

Si segnala ad ulteriore supporto dell'interpretazione costante giurisprudenziale in merito, una importante pronuncia di condanna del Tribunale Penale di Bari 26.09.2008 con relativa confisca ex art 544 ter c.p. per maltrattamento di un daino in cui il maltrattamento è stato inteso come **stress e disagio psicofisico** in quanto il responsabile *'per crudeltà e senza necessità cagionava lesioni psicofisiche ad un daino maschio adulto, e lo sottoponeva comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche eco etologiche, in quanto tenuto chiuso in un piccolo recinto senza alcuna copertura, e senza possibilità di ricoverarsi, limitato altresì nelle capacità di abbeverarsi, privato dunque del suo ambiente etologico consono alla sua razza selvatica*

Per quanto riguarda il reato di sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, questo è stato ritenuto dalla più recente giurisprudenza reato di condotta analogamente al reato di doping previsto dal medesimo articolo, per cui non è necessario il verificarsi concreto dell'evento di danno *'essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per se lesive dell'integrità fisica dell'animale'*(Tribunale penale di Bologna Sentenza n 2555 - 08/10/07)

In merito alla nozione di **“mancanza di necessità”**, ovvero il cagionare lesioni senza necessità, previsto come requisito di illiceità speciale, la stessa deve intendersi in un'accezione restrittiva, come **“una situazione di cogenza verificata non sulla base di usi o pratiche generalmente accettate, ma in base alla valutazione comparativa degli interessi umani e animali coinvolti, ”**(Il maltrattamento degli animali: soggettività, costituzione e tutela penale; pag. 58-59 - Alessandra Valastro – Torino) E *'evidente che tale requisito non sussiste*



quando per comodità e per interessi economici si attuano pratiche vietate dalla legge e che suscitano riprovevolezza nell'opinione pubblica.

Sul punto la Cassazione, in materia di collari elettrici e loro uso ha chiarito che (cfr III Sezione Penale della Cassazione, n 15061 del 2007) *'il collare antiabbaiato elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza'*. Secondo questa sentenza, la Corte sottolinea che il concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi 'quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento' (cfr ex multis Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).

In definitiva, risulta evidente come una condotta dettata dalla opportunità e convenienza non scrimina la sofferenza arrecata ad un animale.

In ultimo non pare superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalità omissiva ex art 40 comma 2 del codice penale in relazione all'art 544 ter e 727 c.p. il cui combinato disposto si richiama, non può non ravvisarsi la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di maltrattamento (in violazione del c.d. obbligo di garanzia), che possono essere aggravati dalle particolari qualifiche professionali di medico veterinario per cui è richiesta una diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dall'uomo comune.

Infatti il reato in esame ben può essere integrato anche da una condotta omissiva di abbandono in situazioni di gravissimo disagio psichico come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale in merito. E' stato infatti riscontrato il reato di uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 bis c.p. nel caso di un cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza luce e successivamente morto (Trib.penale di Treviso DPC 2005, gli altri cani sequestrati sono stati poi confiscati ed affidati alla Lav) o nel caso del proprietario di un gatto che lo ha lasciato morire di fame nell'appartamento (Tribunale penale di Roma 22714/04).

La verifica delle condizioni in cui si trovano gli animali, oltre ad essere evidentemente una questione che attiene alla posizione individuale di qualsiasi osservatore, è un adempimento che è reso necessario dalla legislazione italiana che prevedendo il reato di maltrattamento, evidentemente, rende indispensabile la valutazione oggettiva dello stato degli animali. Oggi la posizione assolutamente prevalente, tanto da essere stata recepita nel corpo della legislatura nazionale, è che gli animali abbiano la capacità di percepire il dolore evidenziato anche da atteggiamenti che indicano stati di apatia e atassia, cioè assenza di manifestazioni di interesse e di vitalità. Inoltre nell'indurre malessere entrano in

campo fattori diversi: sappiamo bene che alle cause visibili fisiche e chimiche, traumi, ferite, segni di percosse, esposizioni a caldo e freddo estremi, denutrizione, mancanza di ricoveri, ecc si sommano altri fattori di tipo ambientale, come si può desumere dalla stessa definizione di benessere. Oggi si ammette che “il benessere è lo stato di completa sanità mentale e fisica che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente” . Hughes (1976)

Dalla definizione si evince come il rapporto con l'ambiente sia un elemento determinante di benessere in quanto è evidente che se lo stato di salute fisica e mentale consente di stare in armonia con l'ambiente, un ambiente non è adatto all'animale può turbare tale armonia, determinare ripercussioni sullo stato di sanità fisica e mentale in quanto a seconda delle condizioni l'animale cercherà di supplire alle negatività ponendo in atto tentativi di correggerle.

In alcuni casi, l'impossibilità di adattarsi provocherà uno stato di malessere più o meno grave. Per valutare in modo obiettivo queste situazioni è necessario fare ricorso alle nozioni fornite dagli studi etologici.

In merito all'elemento soggettivo dell'art 544ter c.p. nelle sue varie disposizioni, analogamente all'art 544 bis c.p. 'uccisione di animali', sono escluse le forme colpose di negligenza, imprudenza e imperizia, ma è previsto il dolo, anche eventuale inteso come previsione del rischio di maltrattare un animale mediante propria condotta, ed accettazione dello stesso.

Al di là della crudeltà (dolo specifico si agisce con il fine di essere crudeli- cfr Trib. Pen Torino 25.10/06 Palermo), il secondo requisito soggettivo ovvero la mancanza di necessità è alternativo al primo e non è ad esso assimilabile, in quanto il suo presupposto è la coscienza e volontà delle azioni (dolo generico) in assenza di giustificati motivi, e perciò ad esempio nelle condotte omissive sarà sufficiente la coscienza che le proprie colpevoli omissioni causano gravi sofferenze agli animali, e l' accettazione di esse (¹ Trib. Pen Torino cit.), anche a titolo di rischio (cfr dolo eventuale). Il terzo comma dell'art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che porta ad un aumento fisso della metà della pena, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte del 1° comma dell'articolo in questione derivi la morte dell'animale, come ipotesi di vera e propria preterintenzione, che denota l'intento fortemente sanzionatorio del legislatore.



ART 727 C.P. DETENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI

La legge c.p. anche il reato di detenzione in condizioni incompatibili ex art. 727 c.p. per cui (come da Legge 20 luglio 2004, n° 189), “ *Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.*”

La grave sofferenza è stata individuata dalla Cassazione (Cass Pen Sez III 24/01/2006 n 2774) che intervenuta sul punto ha statuito che, confermando l'orientamento precedente, per accertare l'esistenza di gravi sofferenze *‘non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti’*.

Infatti, secondo la stessa Suprema Corte², *‘non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni’*. E così per ravvisare il reato di cui all'art 727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che *‘seppure non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore’*³. Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in condizioni incompatibili non può prescindere dalla produzione di sofferenza, intesa come lesione dell'integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità dell'animale come confermato dal Tribunale penale di Bassano del Grappa⁴ nel 2006 per cui *‘La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l'assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell'animale gravi sofferenze. Ne consegue che, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura’*.

² Cass.Pen.Sez III, 24/01/06 n 2774

³ Cass Pen Sez III 14/03/1990

⁴ Tribunale penale di Bassano del Grappa Sent. n°. 147/06 del 08/05/06, Est. Andreazza, Imp. Galgaro).

Da ultimo si segnala la Cassazione Penale sezione III del 13 maggio 2009 n 20158 che ha stabilito, in merito all'accertamento dell'art 727 c.p. che *la nuova formulazione come novellata dalla legge 189 del 2004 al secondo comma fa sì che integrino la fattispecie in oggetto non solo quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali dettando ripugnanza, ma anche tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale arrecandogli dolore. D'altronde il concetto di gravi sofferenze richiamato al secondo comma non necessita una lesione fisica necessariamente, ben potendo tale sofferenza discendere dall'estrema esiguità degli spazi in cui l'animale è costretto a vivere, dalle precarie condizioni igieniche, dall'assenza di idonei ripari, dalla mancanza di un'area di primo ingresso necessaria all'inserimento degli animali nei recinti*

4. LEGGE 189 DEL 2004, ASPETTI PROCEDURALI

Nel campo dei reati contro gli animali, che si tratti di violazione dell'art 544 ter c.p. o dell'art 727 c.p. **l'obbligo primario di reprimere la condotta criminosa non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza.**

Infatti il danno in caso di morte o lesione continue dell'animale è comunque irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici alle parti civili che certo non ripristinano la situazione pregressa di benessere dell'animale coinvolto.

Gli strumenti procedurali con cui reprimere tali reati sono il sequestro preventivo e probatorio degli animali che sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della pg può determinare danni irreparabili per l'acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato.

In base all'art 321 c.p.p. il sequestro preventivo interviene ad impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri, in quanto permette di togliere dalla disponibilità operativa dell'autore dell'illecito i mezzi e/o il teatro dei fatti e gli inibisce quindi la continuazione dell'azione antiggiuridica che la norma vuole impedire. E così nell'ipotesi della mancata adozione del sequestro dovuto e non adottato, lungi dall'essere spezzata l'antigiuridicità dell'atto, il reato potrà procedere

comportando danni irreversibili, come ad esempio la morte o la perpetua sofferenza dell'animale.

A conferma di quanto esposto le **Sezioni Unite Penali con sentenza n 5021 del 1996 hanno stabilito che** ' il sequestro rappresenta un atto dovuto la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali'.

Si rileva inoltre che oltre al sequestro preventivo degli animali, per impedirne il protrarsi del reato di maltrattamento, si rende doveroso in genere anche il sequestro preventivo delle gabbie o strutture utilizzate per maltrattare gli animali ed anche dei camion adibiti al trasporto, in quanto mezzi che comportano il compimento del reato di cui si discute e la cui libera disponibilità in capo ai responsabili nelle more delle indagini ben potrebbe comportare la reiterazione del reato con altri animali all'uopo acquisiti.

Si rileva sul punto che la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che: *"le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati c.d. di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso".* (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 dicembre 2000, n. 3145 - Pres. Zumbo). A tal riguardo si veda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 29480 del 2007: *"In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le "conseguenze" che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato..."*. Dunque anche se l'azione specifica dinamica di maltrattamento appare cessata, il sequestro in questione è comunque da eseguirsi.

Inoltre, in caso di reati a danno di animali, il sequestro è sempre propedeutico alla confisca in sede dibattimentale, prevista come obbligatoria della nuova normativa (cfr art 544 sexies) con le significativa conseguenza che si verterà in caso di sequestro preventivo di bene di cui è obbligatoria la confisca di cui all'art 321 comma 2 c.p.p.

L'art 544 sexies c.p. prevede dunque che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss⁵, è prevista la confisca obbligatoria degli animali, rendendo possibile e doveroso anche il sequestro preventivo dell'animale in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art 321 co 3 bis c.p.p..

In particolare occorre a tal punto precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca, come nel caso di cui trattasi considerato l'art 544 sexies c.p., costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente, entrambi rilevati pienamente nel caso in oggetto come confermato da numerose pronunce della Cassazione.

Infatti ai sensi della Cassazione sezione VI sentenza n 2415 del 1999 *in materia di sequestro preventivo il secondo comma dell'art 321 c.p.p. consente il sequestro delle cose confiscabili non solo ai sensi della norma generale di cui all'art 240 c.p. ma in virtù di qualunque altra disposizione dell'ordinamento giuridico* (nel caso di cui trattasi art 544 sexies che dispone obbligo di confisca degli animali oggetto di maltrattamento ex art 544 ter c.p.)

I presupposti di un sequestro in caso in cui si abbia confisca obbligatoria (art 544 sexies c.p.) sono costituiti *'dal fatto che da un lato in via astratta sia configurabile come fumus il reato (nel caso de quo maltrattamento di animali) e dall'altro che le cose da sottoporre a sequestro sia suscettibili di confisca* (Cass.Pen Sez III n 1298 del 1992) mentre stando alla Cassazione penale sezione VI n 1022 del 1996 *per l'applicabilità del sequestro preventivo ex art 321 comma 2 c.p.p. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso di confisca facoltativa è che il giudice dia ragione del proprio potere discrezionale al fine di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale si ritiene ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia disprezzata, deteriorata, utilizzata o alienata.*

⁵ Con ovvia esclusione dell'art 544 bis c.p. in cui l'apprensione dell'animale vivo non è più possibile



In materia di sequestro preventivo d'urgenza ex art 321 comma 3 bis c.p.p. la Cassazione Penale sezione II n 3460 del 1995 stabilisce che l'art 321 comma 3 bis c.p.p. consente agli ufficiali di p.g. di procedere al sequestro preventivo d'urgenza in tutti quei casi in cui per la situazione di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del p.m...e tale situazione di urgenza può verificarsi sia in caso in cui la p.g. operi di propria iniziativa, sia in quelli in cui operi eseguendo un compito affidatogli dall'autorità giudiziaria, ben è possibile che in tali casi gli ufficiali di p.g. si trovino a fronteggiare una situazione imprevista in cui vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati e che non sia possibile nel frattempo attendere un provvedimento

5. RESPONSABILITA' E DOVERI DEI MEDICI VETERINARI

E' fatto notorio che nell'espletamento delle attività in convenzione con Enti pubblici, quali AUSL e Comuni, il medico veterinario libero professionista assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, mentre il veterinario dipendente AUSL risulta essere un pubblico ufficiale, ai sensi degli art.li 357 e 358 c.p. in base ad una concezione oggettiva funzionale delle relative qualifiche, con le relative conseguenze in base ai principi del diritto penale amministrativo. Per questo motivo un veterinario presente in allevamento o in macello, con funzioni di controllo o di certificazione (art 357 c.p. Pubblici ufficiali esercitano una pubblica funzione amministrativa caratterizzata da poteri deliberativi; certificativi; autoritativi) è tenuto senza indugi a trasmettere all'autorità giudiziaria ogni reato perseguibile d'ufficio cui assiste nell'esercizio delle proprie funzioni, in tale caso il reato di maltrattamento di animali ex art 544 ter c.p.

L'obbligo di denuncia - vale la pena sottolineare - sorge quando il veterinario, privato o dipendente AUSL venga a conoscenza del reato di maltrattamento durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Ricordiamo che il codice penale prevede fattispecie specifiche a carico dei pubblici ufficiali che non operano in linea con quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale per cui Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio c.p. per cui L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Art. 365. Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

In relazione all'art Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio per cui 'Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.(...)

Per quanto riguarda il referto, si presume che lo stesso debba contenere l'esatta descrizione delle lesioni che si sono riscontrate, se possibile il giudizio diagnostico (il valore del referto sta anzitutto nell'accuratezza con cui è studiato il rapporto di causalità) ed in ogni caso il giudizio prognostico, cioè la previsione fondata della durata della malattia (dall'entità della prognosi scaturirà in molti casi il giudizio sulla perseguibilità d'ufficio del delitto considerato, ecc.).

Inoltre in fase di arrivo di animale a terra al macello, nel registro di macellazione devono essere effettuate le annotazioni relativamente ai bovini malati ed eventualmente macellati d'emergenza; a nostro avviso comportamento antitetico può integrare del reato di cui all'art 479 c.p. da parte del veterinario ufficiale del macello che lo sottoscrive, per aver attestato il falso ovvero che nessun animale è stato destinato alla macellazione di emergenza.



Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico, che si richiama, premesso in generale che si configura semplicemente nella coscienza e volontà della omissione della attestazione.

Va sottolineata ed evidenziata la nota del Ministero della Salute a firma del Direttore del Dipartimento dott. Romano Marabelli del 1 agosto del 2006 precedentemente citata, avente ad oggetto proprio il *'trasporto di animali a fine carriera'*. Tale nota, con esclusiva funzione esplicativa, non normativa, della disciplina applicabile agli animali malati, dimostra il fatto che la pratica di stordimento sul camion degli animali non vale a scriminare dalle violazioni inerenti la disciplina di settore sin qui citata.

Il Ministero chiarisce infatti, ma era già evidente leggendo il combinato disposto delle leggi citate, *'il trasporto al macello di animali in tali condizioni comporti uno stato di grave sofferenza soprattutto in relazione alle modalità di carico e scarico non idonee degli animali con l'ausilio di trattori, verricelli e trascinamento, per cui tali comportamenti assumono caratteri di crudeltà ai sensi dell'art 544 ter c.p.*

Il Ministero sottolinea come *'ai sensi dell'art 12 del d.lgs 333/98 gli animali che non sono in grado di sostenersi vanno macellati d'urgenza, e che 'tali animali sono considerati inadatti al trasporto ai sensi del d.lgs 532/92', riferendo inoltre come 'qual'ora arrivino al macello animali che restano coricati sul camion e non sono in grado di muoversi autonomamente è necessario procedere all'abbattimento degli stessi sul mezzo di trasporto in modo da ricorrere a modalità inadeguate per lo scarico dell'animale vivo recandogli inutili sofferenze e nel caso in cui sia dimostrabile che l'animale era già partito in queste gravi condizioni sussistono le condizioni per la comminazione delle sanzioni ai sensi del d.lgs 333/98.*

A nostro avviso, nel caso in cui si ravvisano le omissioni dei medici veterinari destinati al controllo del benessere degli animali, ben può ravvisarsi l'esistenza del concorso in base alla pluralità di soggetti coinvolti, alla realizzazione finale della fattispecie di grave maltrattamento ed alla rilevanza eziologica del singolo contributo (sia in termini di azione che di omissione) di ciascuno e della coscienza e volontà dei soggetti, intesa come mera prevedibilità ed accettazione dell'evento anche a titolo di rischio (dolo eventuale) rispetto alle proprie deliberate omissioni, suffragata dall'esistenza a monte di una posizione di garanzia che pone a carico dei soggetti coinvolti (veterinari ufficiali in primis l'obbligo di impedire il verificarsi di un evento ex art 40 comma 2 c.p., inteso come reato altrui.

Infatti l'esistenza del dovere di protezione da parte dei veterinari ufficiali dei macelli e di garanzia di tutela del benessere animale, oltre che destinatari delle norme relative alla loro protezione (nazionali e comunitarie) comporta l'evidente equivalenza causale tra l'azione e l'omissione non impeditiva.

Innumerevoli, come si è visto, sono le norme giuridiche che pongono a carico dei veterinari ufficiali dei macelli l'obbligo giuridico di impedire l'evento maltrattamento degli animali ivi presenti, e di lesione del bene giuridico tutelato, per cui anche in base al fatto che l'omesso intervento dei veterinari è condizione necessaria o quantomeno agevolatrice dell'evento danno, costituente specifica violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Infatti a seguito della visita *ante mortem* del bovino malato due strade si pongono innanzi il veterinario ufficiale del macello, una volta accertate le gravi condizioni di salute dello stesso:

- * disporre l'immediato abbattimento sul mezzo per avviarlo alla macellazione di emergenza ed interrompere le sofferenze dell'animale e dare prescrizioni precise all'operatore in virtù delle proprie qualifiche professionali, oltre a prendere i dovuti provvedimenti ai sensi del Pacchetto Igiene ed a deferire all'Autorità giudiziaria il trasportatore,

- * oppure astenersi dal compiere alcunchè, lasciando consapevolmente l'animale in balia dell'operatore e non compiere alcun tipo di attività, deliberatamente ed accettando quanto meno il dubbio che dalle proprie omissioni derivasse una compromissione del benessere dell'animale.

Per quanto riguarda il dolo di concorso necessario ad integrare tale reato, la normativa di settore così come descritta prevede tutta una serie di adempimenti obbligatori proprio per scongiurare il rischio di maltrattamenti ingiustificati (e reiterati). Inoltre si precisa come per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di cui all'art 544 ter c.p. non è necessaria la volontà di cagionare l'evento lesione ma è sufficiente la previsione che l'azione o omissione comporti la possibilità del ravvisarsi di tale evento in qualità di dolo generico seppure anche solo eventuale (inteso quale mera accettazione del rischio di verifica dell'evento in relazione alla propria condotta) (cfr Cass 44822/07), e per cui non si richiede alcuna finalità specifica nel maltrattamento e ben può ritenersi colpevole colui che, anche in base al **criterio dell'accettazione del rischio**, coniugando rappresentazione e volontà, pur non volendo l'evento, decide comunque di proseguire nella sua omissione, accettandone il rischio di concreta verifica.



In relazione ai doveri dei medici veterinari in allevamenti e durante la macellazione, a parte quanto detto in termini di norme nazionali di settore e legge penale generale, ci si richiama anche ai regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto "**pacchetto igiene**" (Regolamenti (CE) 852, 853, 854, 882/2004, e Direttiva 2002/99) che approfondiscono e precisano le tematiche della sicurezza alimentare.

Esiste una stretta connessione tra il regolamento N. 854/2004 e il Reg. 853/2004, il precedente riporta norme igieniche specifiche per i prodotti di origine animale, il secondo prevede disposizioni relative ai controlli ufficiali su tali prodotti. In un certo senso il Reg. 854/2004 completa la regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti.

In particolare il Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed obbliga chiaramente i veterinari ufficiali a verificare la conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto.

Inoltre il regolamento spiega le misure da intraprendere da parte dei veterinari in caso essi rilevino trasgressioni delle norme relative alla protezione degli animali.

Questi regolamenti sottolineano la responsabilità degli allevatori in qualità di produttori primari in merito alle garanzie per la salute pubblica attraverso l'invio al macello esclusivamente di animali sani e puliti.

In particolare nel regolamento 854/2004 al fine di garantire il benessere degli animali, si afferma il dovere del veterinario ufficiale di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di igiene e controlli sui prodotti di origine animale. Qualora si ravvisino comportamenti pregiudizievoli a tali obiettivi, lo stesso, nell'esclusivo interesse degli animali, deve prendere le misure necessarie durante le operazioni di trasporto e di macellazione.

Ai sensi della normativa, l'OSA (Operatore del Settore Alimentare), l'allevatore o il titolare del macello hanno l'obbligo di assicurare che la sicurezza alimentare non sia compromessa e quindi garantire che solo animali sani siano ammessi alla macellazione. Per cui al macello gli animali feriti potranno essere visitati solo dal veterinario ufficiale e scopo della visita *ante mortem* è quello, tra gli altri di "verificare non ci siano segni che denuncino compromissione del benessere". Per cui ai sensi dei regolamenti citati, solo se sono rispettate tali condizioni tra cui quelle di benessere, l'animale potrà essere scortato al macello, altrimenti l'animale deve essere abbattuto sul posto e la sua carcassa distrutta.

In conclusione, sulla base dei principi di diritto citati nonché alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali in merito, non può verosimilmente ancora sostenersi l'inapplicabilità della norma sul maltrattamento anche agli animali presenti in allevamento, durante il trasporto o la macellazione, nel caso in cui gli stessi siano seviziati e torturati come purtroppo molto spesso accade, in quanto la teoria dell'inapplicabilità della legge 189 del 2004 a tali settori sembra più basarsi su ragioni economiche e di cinico spregio verso la sofferenza degli animali, che di puro diritto.

Carla Campanaro

Pubblicato il 22 giugno 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di normativa a difesa degli animali segnaliamo il volume
"Tutela Giuridica degli Animali"
edizione 2008 di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009